



Provincia di Rovigo  
 Prot. I/GE 2016/0041851 del 18/11/2016  
 UOR: Presidente Provincia  
 Class. 12 02

Decreto n.

000165

del



**Oggetto:** "Direttive operative per il territorio della provincia di Rovigo, ad integrazione ed in attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) L.R. 15/2016 e DGR n.1545/2016."

Il Presidente della Provincia

Visiti:

- l'art. 2, comma 2 della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", come modificato in un primo tempo dalla Legge 116/2014, che ha escluso le nutrie, al pari di topi, ratti propriamente detti, arvicole e talpe dalla fauna selvatica oggetto di tutela, e successivamente dal Collegato Ambientale alla Legge n. 221/2015, che ha aggiunto al comma 2 la seguente disposizione: "In ogni caso, per le specie alloctone escluse dall'ambito di applicazione della Legge 157/92, individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 Gennaio 2015 (G.U. n. 31 del 7 Febbraio 2015), la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'art. 19";
- l'art. 19, comma 2 della L.157/92, in ordine alle finalità e modalità del controllo della fauna selvatica;
- l'art. 17, comma 2 della legge regionale 9 Dicembre 1993 n. 50 e s.m.i., che prevede che le Province effettuino il controllo della fauna selvatica attraverso i soggetti e per gli scopi ivi indicati;
- l'art. 2, comma 1 della legge regionale 26 Maggio 2016 n. 15, con la quale sono state definite le misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria, prevedendo la disposizione di un piano regionale triennale da parte della Giunta Regionale;
- la legge regionale 27 Giugno 2016, n. 18 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura e dello sport", che all'art. 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, prevedendo che la Giunta Regionale emani indirizzi e disposizioni rivolte alle Province e, tramite le medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia Provinciale, i quali possono operare per la realizzazione dei piani stessi;
- il Reg. CE 1141/2016 (in vigore dal 03/08/2016) attuativo del Reg. CE 1143/2014, con i quali è stato definito che la nutria è specie da assoggettare a controllo numerico, auspicandone l'eradicazione a livello del territorio dell'Unione;

PRESO ATTO delle delibere della Giunta Regionale:

- n. 1263 del del 01 Agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano regionale triennale di



eradicazione della nutria, in applicazione dell'art. 2 c. 1 della citata L.R. 26 maggio 2016 n. 15;

- n. 1492 del 26.09.2016 con la quale sono state approvate le linee guida regionali finalizzate all'eradicazione della nutria, tenuto conto del parere nel frattempo espresso dalla III Commissione Consiliare competente;
- n. 1545 del 10.10.2016 con la quale il piano regionale di eradicazione della nutria è stato adeguato alla DGR 1492/2016, ed è stato approvato il testo coordinato del piano regionale, in sostituzione del Piano allegato alla DGR 1263/2016;

CONSIDERATO che con la suddetta DGRV n.1545/2016 sono state approvate le disposizioni applicative finalizzate alla eradicazione della nutria sul territorio regionale, individuando i soggetti attuatori coinvolti, sia pubblici che privati, e le relative funzioni, le procedure autorizzative, i metodi di intervento, i periodi e gli orari di intervento, le disposizioni specifiche per le aree protette, i quantitativi massimi ammessi al prelievo, le modalità di smaltimento delle carcasse, i programmi dei corsi di formazione per gli operatori da autorizzare, le norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, il monitoraggio sugli effetti delle attività di controllo e la rendicontazione delle attività svolte;

CONSIDERATO altresì che tra i vari compiti assegnati alle Province vi è anche quello di dare *"attuazione al presente Piano regionale, avuto riguardo del proprio territorio agro-silvo-pastorale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria, ed al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000, qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori, mediante atti amministrativi che necessitano di specifico parere ISPRA solo nel caso in cui il contenuto dei medesimi si discosti, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali, dalle disposizioni applicative contenute nel Piano regionale"*;

CONSIDERATO che il precedente Piano provinciale di controllo della nutria è stato revocato con provvedimento dirigenziale n. 2603 del 15/09/14, in applicazione alla Legge 116/2014, che aveva trasferito le competenze della gestione della nutria ai Comuni (prima modifica dell'art. 2, comma 2 L.157/92);

CONSIDERATO altresì che, conseguentemente alla revoca del piano provinciale, tutti gli strumenti di cattura sono stati assegnati ai Comuni, in quanto Enti competenti;

VISTA la DGR n. 1100 del 18 Agosto 2015 con la quale sono state approvate le prime linee guida contenenti indicazioni per l'attività di controllo numerico delle nutrie, con particolare riguardo alle possibili modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse, come richiamato dalla citata DGR 1545/16;

CONSIDERATO che, per il raggiungimento dell'obiettivo della eradicazione della specie dal territorio regionale, previsto dalla L.R. 15/2016, risulta necessario attivare tutti i soggetti che a vario titolo possono collaborare alla esecuzione del piano e che, tra questi, possono annoverarsi i proprietari-conduttori di aziende agricole (limitatamente al proprio fondo) e gli operatori di ditte di pest-control che, per esperienza acquisita o per formazione di base da acquisire, possono provvedere alla proficua gestione di trappole di cattura adeguatamente codificate ed all'abbattimento dei capi catturati con armi di libera vendita per il cui utilizzo si prevede una adeguata formazione in occasione della frequenza al corso di base;



PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'ISPRA con nota prot.1309 del 10/01/14 con il quale è stato accertato il buon grado di efficacia in merito all'impiego di armi ad aria compressa, di libera vendita, di potenza limitata (< 7,5 joule), per l'abbattimento delle nutrie catturate con gabbia-trappola, purchè utilizzate da operatori formati a seguito di specifici corsi;

CONSIDERATO opportuno, al fine di dare massima efficacia ai piani di controllo della fauna selvatica dannosa alle coltivazioni agricole, tra cui anche la nutria, avvalersi della collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Faunistico Venatorie;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le aree ricomprese nella Rete Natura 2000 (SIC-ZPS), la DGR 1545/2016 prevede che gli Enti gestori di tali siti (se istituiti), intervengono, ai fini della salvaguardia della biodiversità, direttamente o richiedono l'intervento alla Provincia, in base alla collocazione territoriale e sulla base di specifici accordi;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, impartire specifiche direttive operative ad integrazione ed in conformità con le disposizioni stabilite dalla Regione Veneto;

PRESO ATTO che con la citata DGR n. 1545 del 10.10.2016 (Allegato B) è stato inoltre approvato il riparto tra le Province delle risorse di cui all'art. 6 della L.R.15/2016, in base al quale alla Provincia di Rovigo è stata assegnata la somma di € 44.715,00;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 24/37707 del 07.11.2016, di approvazione della variazione di bilancio n. 2016/12 con la quale, tra l'altro, è stata prevista al cap. 23007 delle Entrate (Titolo 2 Trasferimenti correnti) la somma complessiva di € 44.715,00, mentre l'uscita della somma di pari importo è stata prevista quanto ad € 20.000,00 al cap. 7527 (Acquisti) e quanto ad € 24.715,00 al cap. 7530 (Prestazione servizi), del Titolo I Spese correnti – Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca- Programma 02 Caccia e pesca;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal competente Dirigente e allegato al presente decreto;

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario-Direttore Generale, allegato al presente decreto;

decreta

- 1) di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ad integrazione ed in attuazione al Piano regionale triennale di eradicazione della nutria, le "Direttive operative per il territorio della provincia di Rovigo, ad integrazione ed in attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria" di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare mandato al Dirigente dell'Area competente di dare corso alle procedure autorizzative ed a quant'altro ritenuto necessario sotto l'aspetto amministrativo e contabile ad fine di massimizzare gli esiti delle attività di controllo numerico delle nutrie, così come previsto dalla L.R. 15/2016 e dalla DGR n. 1545/2016;



- 4) di dare altresì mandato al Dirigente competente di provvedere alla utilizzazione delle risorse assegnate dalla Regione alla Provincia di Rovigo, per un importo complessivo di € 44.715,00 come da variazione di bilancio citata nelle premesse, sulla base dell'articolata previsione di spesa trasmessa alla Regione Veneto con nota prot. 31159 del 21/09/2016. Lo stesso Dirigente, nei limiti del budget assegnato, potrà procedere ad una eventuale diversa ripartizione tra le voci di spesa, sulla base di esigenze concrete che dovessero emergere in fase di attuazione del Piano, con l'avvallo della Regione.

- Allegati:**
- 1) "Direttive operative per il territorio della provincia di Rovigo, ad integrazione ed in attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) L.R. 15/2016 e DGR n.1545/2016."
  - 2) parere di regolarità tecnica
  - 3) visto di conformità

il Presidente della Provincia  
- Marco TROMBINI -

## Direttive operative per il territorio della provincia di Rovigo, ad integrazione ed in attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria

Il piano triennale di eradicazione della popolazione di nutria (*Myocastor coypus*) per il periodo 2016/2019 viene svolto nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Regione Veneto con la L.R. 15/2016 e la DGR n. 1545/2016, nonché dalle presenti ulteriori "Direttive operative provinciali" ad integrazione di quelle regionali.

### 1. Soggetti attuatori privati coinvolti nelle attività di controllo-eradicazione

I soggetti autorizzabili al controllo/eradicazione della nutria sono quelli previsti al punto 6.1 dell'allegato A alla DGR n. 1545 del 10/10/2016.

Si precisa che :

- a) Il proprietario-conduttore del fondo, per poter effettuare l'abbattimento con arma da fuoco ad uso caccia, deve essere munito oltre che della licenza di caccia e della relativa polizza assicurativa, anche della autorizzazione provinciale rilasciata a seguito di partecipazione alla formazione di base all'uopo prevista.
- b) I possessori di licenza di caccia in corso di validità e con relativa copertura assicurativa, sono autorizzabili allo svolgimento di attività di controllo numerico, solo a condizione del possesso della abilitazione di "selettore" conseguita o da conseguirsi a seguito di partecipazione alla formazione di base con le modalità indicate dalla normativa vigente.
- c) Durante l'esercizio della attività venatoria, è ammesso l'abbattimento di nutrie in forma vagantiva da parte del cacciatore-selettore, solo in presenza di autorizzazione provinciale nel rispetto delle modalità contemplate dalla DGR 1545/16 e dalle presenti "Direttive integrative". Deve essere altresì garantito il recupero e lo smaltimento corretto della carcassa.
- d) Il soggetto attuatore privato, sprovvisto di licenza di caccia, che intende collaborare allo svolgimento del Piano operando con trappole e provvedendo all'abbattimento del catturato con propria arma di libera vendita, può essere autorizzato a collaborare all'esecuzione del piano regionale, a condizione che abbia frequentato il corso di formazione di base, o che venga comunque riconosciuta una acquisita formazione, e che utilizzi strumenti di cattura opportunamente codificati dalla Provincia o ceduti formalmente in uso da altri soggetti attuatori pubblici, purché provvisti di codifica identificativa.
- e) L'operatore di ditta di pest-controll che intende utilizzare armi di libera vendita per l'abbattimento delle nutrie post cattura con trappola, è soggetto ad autorizzazione nominativa rilasciata dalla Provincia, se in area extra urbana assoggettata a pianificazione faunistico-venatoria, o dall'Ente gestore dell'area di intervento. Per interventi su area di competenza provinciale, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che l'operatore abbia frequentato il corso di formazione di base e superato il test finale di verifica sulle competenze acquisite. Gli strumenti di cattura dovranno essere codificati dalla Provincia. Qualora i suddetti strumenti risultino di proprietà della ditta di pest controll o ceduti formalmente in uso da altri soggetti attuatori pubblici o privati, dovranno

comunque essere provvisti di codifica identificativa da riportarsi sull'atto autorizzativo.

## **2. Soggetti pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati**

La Provincia, limitatamente al territorio assoggettato a pianificazione faunistico-venatoria, rilascia l'autorizzazione a tutti i soggetti attuatori privati, in possesso dei requisiti previsti, che manifestano la propria disponibilità a partecipare alle operazioni nel Piano di controllo. Inoltre, autorizza nominativamente anche operatori di ditte specializzate in attività di pest-control operanti nell'esercizio della propria attività di impresa ai sensi di legge, secondo le disposizioni previste nel piano regionale triennale di eradicazione. Gli operatori di ditte di pest-control che intendano essere autorizzati per interventi di abbattimento diretto, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1545/16: porto d'arma uso caccia ed abilitazione rilasciata dalla Provincia a seguito di partecipazione a corso di formazione di base e superamento con successo del test finale per la valutazione delle competenze acquisite.

E' facoltà dei soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio delle autorizzazioni sul territorio escluso dalle competenze della Provincia, disciplinare modi, tempi e limiti operativi per interventi sul territorio di propria competenza.

## **3. Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati – coinvolgimento di realtà associative organizzate – Procedure autorizzative**

### **a) ABBATTIMENTO DIRETTO**

La dichiarazione di disponibilità a collaborare allo svolgimento degli interventi mediante abbattimento diretto con arma da fuoco, redatta dal proprietario-conduttore del fondo, su apposito modulo predisposto dalla Provincia, deve essere trasmessa al Servizio Caccia e Polizia Provinciale. Qualora si intenda avvalersi della collaborazione dei selettori, gli stessi dovranno produrre copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, da allegarsi alla dichiarazione di disponibilità del proprietario-conduttore del fondo.

### **b) GABBIE-TRAPPOLA**

L'utilizzo di gabbie-trappola avviene secondo le modalità previste dal punto 6.6 dell'allegato A alla DGR 1545 del 10/10/16. Le gabbie-trappola devono avere i requisiti tecnico-costruttivi rispondenti a criteri di salvaguardia dell'integrità fisica del catturato, in particolare rispetto a quanto indicato nell'allegato alla DGR n. 1100 del 18/08/2015 (*gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo delle nutrie, indicativamente di cm 80 di profondità per cm. 40 di larghezza e cm. 35-40 di altezza, dotate di apertura singola o doppia ai due estremi, con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva quale: mele, carote, spighe di mais, ecc.*); devono essere munite di un codice identificativo inamovibile apposto dal personale della Provincia. Il rilascio dell'autorizzazione che contempla l'utilizzo di trappole di proprietà comunale su territorio extra urbano, è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione di affidamento in uso temporaneo delle trappole da parte del proprietario delle stesse.

Il soggetto attuatore privato che intende collaborare alla esecuzione del Piano, all'atto della presentazione della propria disponibilità a collaborare, può comunicare il possesso di propri

strumenti di cattura da mettere a disposizione per l'esecuzione degli interventi di controllo previsti dal piano, dichiarando la conformità degli stessi rispetto alle caratteristiche costruttive previste dall'allegato A dalla citata DGR 1100/15. Questi strumenti, opportunamente codificati, in quanto rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, saranno assegnati in utilizzo al richiedente l'autorizzazione, se in possesso dei requisiti, ovvero a soggetti diversi dal proprietario del fondo, nominativamente indicati ed autorizzati.

#### 4. Metodi di intervento

- a) In merito alla cattura mediante gabbia-trappola, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 3 lettera b.
- b) l'abbattimento diretto su fondi catastalmente definiti, nel territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, non vincolato a zona di protezione, non è soggetto a limiti di orario.
- c) Qualsiasi attività di controllo numerico autorizzato dalla Provincia (trappolaggio o abbattimento diretto) è comunque condizionata dalla possibilità di contatto telefonico con gli agenti di Polizia Provinciale.
- d) Nei giorni in cui è consentito il prelievo venatorio, il controllo delle nutrie mediante abbattimento diretto con arma da caccia può essere svolto solo dagli operatori autorizzati per effetto della DGR 1545/16, nel rispetto della normativa in materia di caccia (divieti previsti dall'art. 21 della Legge 157/92), con l'obbligo della segnatura della giornata di caccia e l'utilizzo del previsto giubbotto ad alta visibilità con codice di riconoscimento ben visibile. I capi abbattuti devono essere segnati sull'apposita scheda predisposta dalla Provincia al fine della raccolta dei dati statistici necessari alla rendicontazione annuale dell'attività svolta ed al monitoraggio degli effetti del piano di controllo.

#### 5. Disposizioni specifiche per le aree di protezione

- a) Gli interventi di controllo numerico della nutria mediante abbattimento diretto con arma da fuoco, all'interno degli Istituti di protezione previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica (art. 21 lett.c.della Legge 157/92), vengono svolti da selettori e/o proprietari-conduttori dei fondi, autorizzati nominativamente, in presenza di agenti di Polizia Provinciale e di norma nel solo periodo temporale dal 01 Agosto al 31 Gennaio. Detti interventi possono prevedere la collaborazione degli ATC competenti per territorio. All'interno di detti Istituti è autorizzabile altresì l'attività di cattura con gabbie-trappola con abbattimento del catturato con arma di libera vendita, da parte di soggetti privati attuatori in possesso dei requisiti previsti (trappole codificate, abilitazione conseguita a seguito di partecipazione alla formazione di base ed utilizzo del gilet ad alta visibilità durante lo svolgimento delle attività di cattura, abbattimento e raccolta delle carcasse).
- b) Nei Parchi è l'Ente gestore che provvede alla organizzazione ed attuazione di misure di controllo della specie.
- c) Nei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) l'Ente gestore -se istituito- provvede direttamente alla organizzazione ed attuazione di misure di controllo della specie. In alternativa, può chiedere l'intervento della Provincia; nel qual caso, è previsto il rilascio di autorizzazioni

limitate alla cattura con gabbie-trappola ed abbattimento del catturato con armi ad aria compressa di libera vendita (con potenza inferiore a 7,5 joule).

## 6. Corsi di formazione

I corsi di formazione di base per il rilascio della abilitazione agli operatori sono organizzati dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.12 allegato A DGR 1545/2016. Nelle more dell'adozione di direttive di coordinamento regionali, si individuano le modalità di seguito elencate:

- durata minima del corso pari ad almeno 8 ore di lezione didattica con frequenza ad almeno l'80 % alle ore di lezione previste;
- programma didattico rispondente alle materie di approfondimento previste dal Piano regionale, con particolare riguardo alla fisiologia della specie, al comportamento, al riconoscimento della tipologia dei danni e delle tracce, alle misure di prevenzione e modalità di controllo, alla organizzazione ed attuazione degli interventi, alle modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse ed alle norme comportamentali e di sicurezza, con particolare riguardo all'individuazione ed utilizzo dei DPI durante l'attività di controllo numerico delle nutrie;
- valutazione finale delle competenze acquisite sugli argomenti di programma.

Tutti i soggetti già titolari di autorizzazione nella esecuzione dei precedenti piani provinciali di controllo delle nutrie (proprietari-conduttori di fondi agricoli in possesso di regolare licenza di caccia e selettori in possesso di abilitazione conseguita a seguito di partecipazione a specifico corso formativo), avendo acquisito specifica competenza ed esperienza operativa, qualora dichiarino la propria disponibilità a collaborare, sono esonerati dalla partecipazione alla formazione di base.

## 7. Raccolta e smaltimento delle carcasse

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 1545/16, la cattura-abbattimento e recupero-raccolta delle carcasse è in capo all'autorizzato e lo smaltimento, con le modalità previste dalle relative disposizioni comunali, viene svolto dal proprietario-conduttore del fondo, ovvero dalla ditta di pest-control incaricata ed autorizzata. Il mancato recupero-raccolta e corretto smaltimento delle carcasse, come indicato dalle competenti Amministrazioni locali, comporta la revoca dell'autorizzazione, nonché le eventuali sanzioni di carattere amministrativo e penale conseguenti all'inosservanza delle disposizioni impartite nell'atto autorizzativo.

In applicazione alle indicazioni contenute nella nota del Ministero della Salute prot.3991 del 09/02/2015, nel caso di catture occasionali si ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 184 c. 2 lett D del D.lgs n. 152/06, con le modalità previste dal Reg. CE 142/2011 Capo III, punto 3 lett a).

## 8. Monitoraggio e rendicontazione

- a) L'attività di controllo deve essere costantemente monitorata mediante registrazione dei capi comunque abbattuti. In ogni Istituto pubblico o privatistico di gestione faunistico venatoria, su apposita scheda predisposta dalla Provincia. La mancata o parziale registrazione delle attività svolte comporta la revoca della autorizzazione.
- b) La rendicontazione dell'attività di cattura, sia mediante abbattimento diretto che mediante

cattura con gabbia-trappola, nonché la indicazione dei luoghi e dello sforzo di cattura è obbligatoria anche per tutti i Soggetti pubblici attuatori: Comuni in ambito urbano, Consorzi di bonifica sul territorio di competenza, Autorità di Bacino che rilasciano autorizzazioni per l'utilizzo di trappole a ditte specializzate in pest-control ed Ente Parco per il territorio di propria competenza. Le relative schede di cattura devono essere trasmesse alla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state svolte le attività autorizzate al fine di poter permettere alla stessa di provvedere alla rendicontazione alla Regione con le modalità previste dal punto 4 e 15 della DGR 1149/16 .



Provincia di Rovigo  
Prot: I/GE 2016/0041851 del: 18/11/2016  
UOR: Presidenza Provincia  
Class: 12 02



Oggetto: "Direttive operative per il territorio della provincia di Rovigo, ad integrazione ed in attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) L.R. 15/2016 e DGR n.1545/2016."

### Parere di regolarità tecnica

Favorevole

Contrario

Rovigo, 10/11/16

il Dirigente  
dell'Area Ambiente  
- dott. Vanni Bellonzi -

### Parere di regolarità contabile

Favorevole

Contrario

17 NOV. 2016  
Rovigo,

il Dirigente  
Area Finanziaria  
- Ing. Luigi Ferrari -



Provincia  
di Rovigo

Provincia di Rovigo

Prot: 1/GE 2016/0041851 del 18/11/2016

UOR: Presidente Provincia

Class: 12 02



**Oggetto:** "Direttive operative per il territorio della provincia di Rovigo, ad integrazione ed in attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) L.R. 15/2016 e DGR n.1545/2016."

### Visto di conformità

espresso ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*».

Rovigo, 14 novembre 2016

il Segretario-Direttore Generale  
- dr. Maria VOTTA GRAVINA -

